

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO _____



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1404 del 22 MAG. 2020

DIREZIONE UOC RISORSE UMANE

OGGETTO: Stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 1,10,11 e 11 bis del D.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e s.m.i., di n. 1 Dirigente Analista.

Il Dirigente responsabile UOS
Dr.ssa Maria Schininà

Il Direttore della Struttura
Dr.ssa Maria Sigona

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art.16 della L.R.n.5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
 - Immediatamente esecutiva dal _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO _____

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
 - Modifica con provvedimento n. _____ del _____
- Ragusa, _____

IL SEGRETARIO _____

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 22 MAG. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile.2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dioli quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP approvato con DD.AA. n. 159/2020;

Viste le delibere n. 1980/2017, 614 del 23.03.2018, 689 del 5/4/2018, 1588 dell'8/8/2018, 1731 del 13/9/2018, 1894 del 2/10/2018 e n. 129 del 17/01/2019 con le quali, nel recepire le prescrizioni regionali, si è rideterminata la dotazione organica di questa ASP adeguandola al tetto di spesa di cui al D.A 1380/2015;

Visto il Decreto Assessoriale dell'11 gennaio 2019 di "Adeguamento della rete ospedaliera al DM 2 aprile 2015 n. 70".

Vista la delibera n. 719 del 12/03/2019 con la quale si è proceduto al recepimento del citato Decreto Assessoriale n. 719/219 di Adeguamento della rete ospedaliera.

Vista la delibera n. 2949 del 6/12/2019 con la quale è stato rimodulato il Piano del Fabbisogno Triennale delle Assunzioni di Personale - anni 2019/2021 di cui alle precedenti delibere n. 2786 dell'8/11/2019, n. 1306 del 16/05/2019 n. 1666 del 26/6/2019;

Visto il D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Richiamato l'art. 20 del citato decreto legislativo, disciplinante il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il quale ai commi 1 e 2 così dispone:

1. *Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*
2. *Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*


Richiamata la Circolare esplicativa n. 3 emanata in data 23/11/2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale si forniscono indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel predetto D.Lgs. n. 75/2017, chiarendo che "i primi due commi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale" ed in particolare, il comma 1 consente l'assunzione a tempo indeterminato del "personale che sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o

rientra nel tetto di spesa fissato dal D.A. n° 1380-2015 e comporta una riduzione di incarichi a tempo determinato con una conseguente riduzione della spesa per il personale a tempo determinato;

Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute;


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquo



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione”;

Che la sopracitata circolare del Ministero n 3 /2017 chiarisce relativamente al requisito di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 20 del Dlgs 75/2017 che gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale [...]

Viste le circolari Assessoriali Regione Sicilia n. 5824 del 23-01-2018, n. 13632 del 16-02-2018, n. 15331 del 21/02/2018, 42238 del 31-05-2018;

Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 30 dicembre 2019;

Richiamato l'art. 1, comma 466, della citata legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha stabilito, all'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, dopo il comma 11, è introdotto l'art. 11 bis il quale statuisce che *“allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico –professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2019”*;

Richiamato, altresì, il comma 468 dell'art. 1 della richiamata legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale prevede che *“all'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole “personale medico, tecnico-professionale e infermieristico” sono sostituite dalle seguenti “personale dirigenziale e non dirigenziale”, le parole: 31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2019” e le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”*;

Vista la circolare applicativa dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 2071 del 16-01-2020, in materia di stabilizzazione del personale precario dirigenziale e non, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D.Lgs. n.75/2017 per come modificato dalla Legge n. 160 del 27-12-2019, che ha fornito un'ampia e precisa esplicazione delle modifiche apportate dalla Legge 160/2019 alla norma contenuta nell'art. 20 della Legge Madia, disponendo che *“le Aziende Sanitarie provvedono ad una puntuale ed analitica ricognizione sia del personale beneficiario della posticipazione del termine per la maturazione del requisito di anzianità di servizio al 31.12.2019 che alla platea del personale dirigenziale e non, come indicata dalla nuova formulazione del comma 10 art. 20 del D.Lgs. n.75/2017, tenendo conto anche dei soggetti di cui all'art. 15 septies D.lgs. 502/1992, anch'essi destinatari delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20 comma 1, nominati all'esito di procedure selettive, anche solo per titoli e colloquio. Tale personale deve essere ricompreso tra la platea dei soggetti da stabilizzare non sussistendo ragioni ostative a tale possibilità”*.

Rilevato che, con successiva legge n. 8 del 28/02/2020, n. 8 avente ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”* pubblicata sulla G.U.R.I. n. 51 del 29/02/2020 ed entrata in vigore dal 01/03/2020, è stata disposta, in sede di conversione, la modifica all'art. 1 del medesimo decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 inserendo, fra l'altro, il comma 1-bis di seguito riportato *“All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”*;

Dato atto che l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 1 “Personale S.S.R. – Dipendente e convenzionato” con nota prot. n. 2071 del 16/01/2020, allegata al presente provvedimento, ha emanato relativa circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 75/2017, per come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, all'uopo specificando che, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, *“il legislatore ha previsto il diritto alla stabilizzazione (nella sua accezione di assunzione diretta a*

tempo indeterminato) per i soggetti che avessero maturato un periodo di servizio – al 31 dicembre 2017 – leggasi ora 31 dicembre 2020 – a tempo determinato presso l'Amministrazione che procede all'assunzione di almeno tre anni, anche non continuativi, alle dipendenze della medesima Pubblica Amministrazione;

Rilevato che, così come precisato dalla citata circolare applicativa emanata dall'Assessorato Regionale della Salute, il comma 10 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, come modificato dal richiamato art. 1, comma 468, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, *ha previsto che tutto il campo della Dirigenza e del Comparto Sanitaria, Tecnico professionale e Amministrativa del S.S.R., è incluso all'interno dei beneficiari dei processi di stabilizzazione con contestuale onere degli Enti e delle Aziende del S.S.R. di operare ogni ricognizione necessaria ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti e procedere alle loro stabilizzazioni;*

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative e degli indirizzi di politica sanitaria regionale sopra richiamati, questa Azienda ha pubblicato, in data 22/01/2020, sul proprio sito internet aziendale, sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – relativo *avviso per la ricognizione del personale dirigenziale e non in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 10, 11 e 11 bis, del D.lgs. n. 75/2017, come modificato ed integrato dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 160 del 27/12/2019*, invitando il personale interessato alle procedure di stabilizzazione in argomento ad inoltrare apposita domanda di partecipazione alla ricognizione entro il 03/02/2020;

Richiamati il comma 18 dell'articolo 9 della Legge 20.5.1985 n. 207, l'art 108 e seguenti del CCNL dell'area Sanità triennio 2016-2018;

Accertato che, alla scadenza del termine del suddetto avviso di ricognizione, sulla scorta dell'istruttoria dell'ufficio proponente, ha presentato istanza per il profilo professionale di dirigente solo l'ing. Sergio Battaglia;

Rilevato che, ai sensi del comma 11 bis dell'art.20 del Dlgs 75/17 e s.m.i., *per il personale medico [...] del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31/12/2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettera b) è stabilito alla data del 31/12/2019;*

Accertato che l'ing. Battaglia, sulla scorta dell'istruttoria dell'ufficio proponente, risulta essere in possesso, come da autocertificazione, di tutti i requisiti richiesti per la stabilizzazione ai sensi del comma 1,10,11 e 11 bis art. 20 del Dlgs n.75/2017 i seguenti:

Ing. Battaglia Sergio

- a) risulta in servizio con contratto a tempo determinato presso l'ASP Ragusa successivamente all'entrata in vigore della legge n.124/2015 (28/08/2015);
- b) è stato reclutato a tempo determinato con procedura selettiva solo per titoli e/o colloquio giusta delibera di approvazione graduatoria n. 2545 del 10/12/2015;
- c) ha svolto servizio per almeno tre anni con contratto a tempo determinato negli ultimi 8 anni (1/01/2012 – 31/12/2019) così distinto:
 - 01/01/2016- 27/01/2020 c/o Asp di Ragusa con contratto a tempo determinato

Rilevato che l'ing. Sergio Battaglia, dipendente di ruolo di questa Asp con la qualifica di collaboratore tecnico professionale informatico, attualmente ricopre l'incarico di dirigente analista, con contratto a tempo determinato, può essere ammesso alla procedura di che trattasi per le seguenti motivazioni:

E' noto che il Consiglio di Stato con sentenza 3.2.2020 n. 872 ha affermato che la partecipazione alla procedura di stabilizzazione di dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione contrasterebbe con la ratio dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, alterando il carattere speciale del reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio "precari", in quanto titolari di contratti a tempo determinato. Tuttavia, si ritiene che la fattispecie sia del tutto differente e che possa trovare applicazione nei confronti del predetto dipendente di ruolo del Comparto la procedura di stabilizzazione nella Dirigenza, poiché rivolta non già ad una progressione verticale nella stessa area (come nella fattispecie esaminata dal Consiglio di Stato, peraltro riferita al comma 2 dell'art. 20 cit.) ma a consentire il passaggio tra due aree contrattuali diverse, nel possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale. Infatti, per l'accesso alla qualifica di dirigente analista il D.P.R. 10/12/1997, n. 483 richiede quali requisiti specifici, oltre al diploma di laurea; la condizione del servizio prestato nella categoria D ex settimo livello per almeno cinque anni (66. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo - Requisiti

specifici di ammissione. 1. I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente analista, statistico, sociologo sono i seguenti: a) analista: 1) diploma di laurea in informatica, in statistica, in matematica, in fisica, in ingegneria nelle branche specifiche da indicarsi nel bando, in economia e commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria di specializzazione specifica da indicarsi nel bando; 2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni). L'attualità di tale condizione, pertanto, non può essere ritenuta di impedimento alla stabilizzazione quale dirigente analista ma, anzi, ne è presupposto. Diversamente opinando, infatti, si otterrebbe il paradossale risultato di escludere dalla procedura di stabilizzazione tutti i dipendenti di ruolo ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente in esito a procedure selettive alle quali sono stati ammessi proprio in quanto in possesso del prescritto requisito di cui al citato art. 66.

Accertato che da istruttoria d'ufficio per il citato profilo di dirigente analista non risultano pervenute altre istanze di stabilizzazione per il profilo in questione e altresì non risultano esserci altri soggetti in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione ai sensi del comma 1, 10, 11 e 11 bis dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per cui si ritiene di poter prescindere dalle pubblicazioni di rito di cui all'atto di indirizzo dell'Assessorato Regionale della Salute n. 58/24/2018;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla stabilizzazione dei dirigenti come sopra indicati con inquadramento dello stesso a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente analista a copertura di n. 1 posto vacante in dotazione organica con decorrenza dalla data di stipula del contratto e previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto dichiarato nelle autocertificazioni;

Che la copertura dei citati posti mediante la procedura di stabilizzazione, risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale (2019/2020/2020) di cui alle sopraccitate delibere e al tetto di spesa fissato dal D.A. n° 1380-2015, comporta una corrispondente riduzione degli incarichi a tempo determinato attualmente conferiti e quindi una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

Prendere atto che alla ricognizione di cui all'avviso pubblicato, in data 22/01/2020, sul sito internet aziendale, sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – per la ricognizione del personale dirigenziale e non in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 10, 11 e 11 bis, del D.lgs. n. 75/2017, come modificato ed integrato dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 160 del 27/12/2019, per il profilo di dirigente analista è pervenuta l'istanza dell'ing. Sergio Battaglia.

Procedere alla stabilizzazione dell'ing. Sergio Battaglia, ai sensi del comma 1, 10, 11 e 11 bis dell'art. 20 del Dlgs 75/2017, mediante inquadramento a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente analista in quanto in possesso dei requisiti richiesti:

Procedere alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con l'ing. Sergio Battaglia ammesso alla stabilizzazione di cui sopra, previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto dichiarato nelle autocertificazioni;

Dare atto che la copertura del posto mediante procedura di stabilizzazione risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale (2019/2021), di cui alla delibera in narrativa indicata,

